SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2022.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere quarantotto unità di segretari comunali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha disposto che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al cento per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di unità non superiore all'ottanta per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale il Ministero dell'interno organizza una sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale alla predetta sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente;
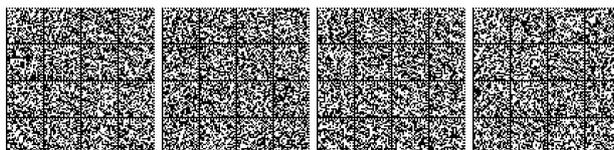
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 25-*bis*, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 85 e, in particolare l'art. 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, secondo cui a decorrere dal 2022 le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al centoventi per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per duecentoventiquattro unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 dicembre 2021, con il n. 2985, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unità di segretari comunali, e quindi all'iscrizione degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) all'abo, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 maggio 2022, con il n. 1272, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) -è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere centosettantuno unità di segretari comunali;

Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES), ad integrazione del decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la determinazione del fabbisogno di centosettantuno unità era avvenuta con direttiva del Ministro dell'interno del 28 aprile 2021, nella misura massima allora consentita dal comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di unità non superiore all'ottanta per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente e che - a fronte della vigente facoltà assunzionale pari al cento per cento delle unità cessate nel corso dell'anno precedente - risulta un residuo sulla facoltà assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a quarantatre unità;

Visto il decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, trasmesso con nota n. 13520 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - albo dei segretari comunali e provinciali (e*x* AGES), ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto, in relazione alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, l'autorizzazione all'assunzione di quarantotto unità di segretari comunali, per poter consentire l'assunzione di tutte le unità presenti nella graduatoria dei partecipanti a detta sessione corso-concorsuale, fino all'esaurimento della stessa;

Preso atto che alla sessione ordinaria del COA 6 partecipano attualmente duecentoottantotto unità e a quella aggiuntiva duecentoventidue unità (per un totale complessivo di cinquecentodieci borsisti), a seguito di ulteriori due rinunce, rispetto a quelle richiamate nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, alla sessione ordinaria e di una rinuncia alla sessione aggiuntiva;

Considerato che, con il predetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, è stato dato atto che in relazione al fabbisogno di cinquanta unità di segretari, due unità risultano già disponibili quale residuo delle autorizzazioni già concesse e non utilizzate in forza della predetta rinuncia di due dei partecipanti alla sessione ordinaria del COA6;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che alla data del 4 maggio 2022 risultano in servizio duemiladuecentoquarantre segretari, di cui duemilacinquantanove titolari di sede, novanta in disponibilità, novantaquattro in aspettativa, comando o altro utilizzo e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a cinquemilatrecentosessantasette;

Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. tremilatrecentotto, di cui duemilatrecentottantanove con popolazione inferiore ai tremila abitanti, n. settecentosettantadue con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, centosessantotto con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila abitanti, n. diciannove con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti e dieci sono costituite da enti con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a tremilacentoventiquattro unità, derivanti dalla differenza fra le cinquemilatrecentosessantasette sedi di segreteria e i duemiladuecentoquarantatre segretari in servizio;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che le assunzioni richieste graveranno perquarantatre unità sul residuo delle cessazioni dal servizio riferite all'anno 2020 e per cinque unità sulle cessazioni dal servizio riferite all'anno 2021, che risultano essere pari a centosessantasette;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) - è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2093

22A04984

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2022.

Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare l'art. 45, ai sensi del quale l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi istituisce un registro pubblico informatizzato per l'annotazione dei dati inerenti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *nn)*, del medesimo decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica;

Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di «Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive

n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», in particolare l'art. 128-*quater*, comma 7-*bis*;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 24 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali: l'intervenuta estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato tra i soggetti convenzionati o agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *nn)*, del decreto antiriciclaggio e i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera *c)* dell'art. 43, comma 2, del decreto antiriciclaggio ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera *d)* del medesimo art. 43, comma 2;

b) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;

c) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di «Attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni ed integrazioni;

d) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

e) preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *ii)* del decreto antiriciclaggio;

g) registro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nel quale sono annotati i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunicati all'OAM dai prestatori di servizi di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica e dalle rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale;

h) sede operativa: la sede ovvero le sedi, sul territorio della Repubblica italiana, diverse dalla sede legale, ove viene effettivamente svolta l'attività del soggetto convenzionato o dell'agente, anche per mezzo di uno o più preposti;

i) servizio di rimessa di denaro: il servizio di pagamento, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

l) sezione del registro: la sezione ad accesso pubblico del registro, di cui all'art. 128-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono annotati gli estremi identificativi dei punti di contatto centrale, l'avvio della operatività di questi ultimi e le relative variazioni;

m) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *nn)* del decreto antiriciclaggio;

n) sottosezione ad accesso riservato: la sottosezione del registro prevista dall'art. 45, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nella quale sono annotati l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o di mandato per motivi non commerciali, nonché le altre informazioni previste dal decreto antiriciclaggio ai sensi dell'art. 61, commi 7 e 9.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

2. Il trattamento dei dati è effettuato dall'OAM, che ne è titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le esclusive finalità di cui al decreto antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali nonché del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 3.

Alimentazione e consultazione del registro

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale
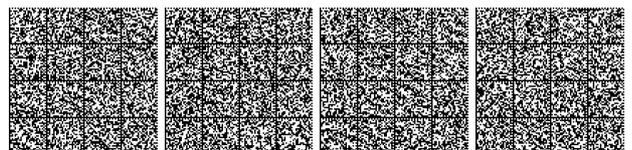
in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

a) la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonché, ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM;

b) il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente;

c) per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonché il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

d) la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;

e) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

3. Per i rapporti di convenzionamento o di mandato già in essere alla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 8, la prima comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuata alla prima finestra temporale utile di cui al comma 2, a partire dalla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 9.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi, ai sensi dell'art. 7.

5. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarità della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati comunicati. In tale ipotesi l'OAM provvede a darne tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM provvede all'annotazione ovvero la nega, ove l'istante non abbia provveduto, dando tempestiva e motivata comunicazione del diniego all'interessato. In caso di comunicazione incompleta con conseguente diniego di annotazione, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si considera non assolto.

7. L'OAM assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti.

8. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalità di consultazione ai sensi dell'art. 7.

9. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

Art. 4.

Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato è avvenuta per motivi non commerciali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera *e)*. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni:

a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato;

b) il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato;

c) la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato.

2. Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresì annotati a cura dell'OAM:

a) gli estremi dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 61, comma 5, del decreto antiriciclaggio comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 7 del medesimo art. 61;

b) gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto antiriciclaggio, comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM ai sensi del comma 9 del medesimo art. 61.

3. L'OAM, verificata la regolarità e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni di cui al comma 1, e dei provvedimenti di cui al comma 2, entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Per le comunicazioni di cui al comma 1, si applica il comma 6 dell'art. 3 del presente decreto.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi, ai sensi dell'art. 7.

5. L'OAM assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti.

6. L'OAM garantisce la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. L'OAM consente altresì la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati così ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

7. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

Art. 5.

Alimentazione della sezione del registro relativa ai punti di contatto centrale

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, un indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operatività, anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

3. La periodicità e le modalità tecniche di invio delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM ai sensi dell'art. 7.

4. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

Art. 6.

Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro

1. L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entità del contributo semestrale di cui all'art. 45, comma 3, lettera *g)*, del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1 a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti.

3. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Art. 7.

Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro.

1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione e di accreditamento ai fini delle comunicazioni di cui al presente decreto nonché le specifiche tecniche delle procedure relative alla consultazione dei dati annotati nel
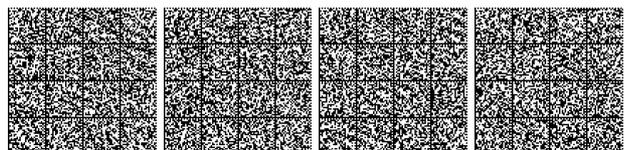
registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:

a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme *hardware* e *software* necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di registrazione e accreditamento, e di interfaccia tra la sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM;

b) assicurare la pronta accessibilità del registro ad accesso pubblico e della relativa sezione di cui all'art. 5 da parte degli utenti nonché la pronta accessibilità senza restrizioni della sottosezione ad accesso riservato da parte della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e dell'Unità di informazione finanziaria per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di tutela della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato;

c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati;

d) mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale i siano preventivamente accreditati, servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarità dei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

e) definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro e nella relativa sezione e sottosezione, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

2. L'OAM adotta gli atti attuativi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Resta salva la facoltà dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente decreto e la manutenzione, anche evolutiva, dei propri sistemi informativi.

3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1133

22A04996

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2022.

Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione della malattie infettive (PREMAL).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera *q)*, e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 2119/98/CE;
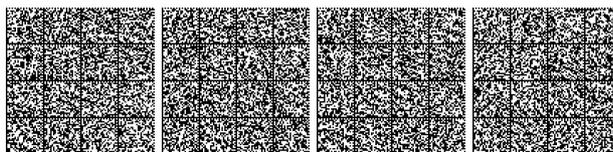
Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2017, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato e disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto ove si dispone che l'elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo articolo è adottato e aggiornato con decreto del Ministro della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle malattie emergenti o riemergenti, e che in sede di prima applicazione è allegato allo stesso decreto;

Vista la circolare prot. n. 26837 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 25 maggio 2022 «Casi di vaiolo delle scimmie. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica e indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Considerate le indicazioni del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della sorveglianza, della prevenzione, del controllo dei casi umani di vaiolo delle scimmie e della segnalazione ai sistemi europei ed internazionali di allerta precoce e risposta rapida;

Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo ai fini della segnalazione dei casi umani di vaiolo delle scimmie, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;

Riconosciuta la necessità di aggiornare, mediante l'inserimento dell'infezione da virus del vaiolo delle scimmie quale malattia emergente, l'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, contenuto, in sede di prima applicazione nell'allegato A del menzionato decreto ministeriale;

Acquisito il parere tecnico del Coordinamento interregionale della prevenzione reso in data 5 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, è contenuto nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Il presente decreto aggiorna e sostituisce l'allegato A di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e acquista efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2212

ALLEGATO *A*

ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA

CODICE ICD9-CM - MALATTIA
022 – ANTRACE
088.81 – BORRELIOSI
005.1 – BOTULISMO
023 – BRUCELLOSI
001 – COLERA
007.4 – CRIPTOSPORIDIOSI
061 – DENGUE
110 – DERMATOFITOSI
032 – DIFTERITE
122 – ECHINOCOCCOSI
063 – ENCEFALITE VIRALE DA ZECCHE
064 – ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA ARTROPODI
070.1 – EPATITE VIRALE A
070.3 – EPATITE VIRALE B
070.51 – 070.54 - EPATITE VIRALE C
070.52 – EPATITE VIRALE D
070.53 – EPATITE VIRALE E
070.9 – EPATITI VIRALI ACUTE ALTRE
066.3 – CHIKUNGUNYA
078.89 – FEBBRE EMORRAGICA VIRALE
060 – FEBBRE GIALLA
083.0 – FEBBRE Q
002 – FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE
066.4 – FEBBRE VIRALE WEST NILE
007.1 – GIARDIASI
053 – HERPES ZOSTER
099.5 – INFEZIONE DA CHLAMYDIA
098 – INFEZIONE GONOCOCCICA (BLENORRAGIA)
008.43 – INFEZIONE INTESTINALE DA CAMPYLOBACTER
008.04 – INFEZIONE INTESTINALE DA ESCHERICHIA COLI PRODUTTORE DELLA SHIGA/VEROCITOSSINA (STEC/VTEC) INCLUSA SEU
041.3 – 041.4 INFEZIONI DA ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE)
008.44 – INFEZIONE INTESTINALE DA YERSINIA ENTEROCOLITICA
003 – INFEZIONI DA SALMONELLA
008.45, 008.61, 008.62, 008.63, 008.67 INFEZIONI – 005.0, 005.2, 005.4, 005.81, 005.89, TOSSINFEZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE
487 – INFLUENZA
480.8 – INFLUENZA AVIARIA
030 – LEBBRA
482.84 – LEGIONELLOSI

CODICE ICD9-CM - MALATTIA
085.9 – LEISHMANIOSI CUTANEA
085.0 – LEISHMANIOSI VISCERALE
100 – LEPTOSPIROSI
099.1 – LINFOGRANULOMA VENEREO
027.0 – LISTERIOSI
084.0 – 084.6 - MALARIA
320 – 320.0 - 036.0 – 320.1 MALATTIA BATTERICA INVASIVA
046.1 – MALATTIA DI JAKOB-CREUTZFELDT
047, 047.0, 047.8, 047.9 – MENINGITI VIRALI
031 – MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE
055 – MORBILLO
072 – PAROTITE EPIDEMICA
132 – PEDICULOSI E FTIRIASI
033 – PERTOSSE
020 – PESTE
045 – POLIOMIELITE ACUTA
073.0 – POLMONITE DA PSITTACOSI
071 – RABBIA
082 – RICKETTSIOSI
056 – ROSOLIA
771.0 – ROSOLIA CONGENITA
647.5 – ROSOLIA IN GRAVIDANZA
133.0 – SCABBIA
034.1 – SCARLATTINA
004 – SHIGELLOSI
480.3 – SINDROME RESPIRATORIA MEDIO ORIENTALE (Mers-CoV)
091 – SIFILIDE
090 – SIFILIDE CONGENITA
037 – TETANO
080 – TIFO [EPIDEMICO] DA PIDOCCHI
130 – TOXOPLASMOSI
771.2 – TOXOPLASMOSI CONGENITA
124 – TRICHINELLOSI
011, 012-012.8, 013-013.9, 014, 015-015.9, 016-016.9, 017- 017.8, 018-018.9 – TUBERCOLOSI
021 – TULAREMIA
050 – VAIOLO
052 – VARICELLA
057.8 VAIOLO DELLE SCIMMIE (Monkeypox)
066.3 – ZIKA
066.3 – ZIKA CONGENITA
000.0 (*) INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA) **(*) Codice provvisorio non ICD9-CM**

22A05009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2022.

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera *c)*;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «*de minimis*» concessi dallo Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art 26;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 – Suppl. ordinario n. 49), che prevede all'art 1, comma 528 lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;
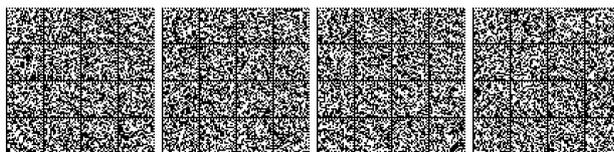
Visto l'art. 26-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che all'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro» e che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022»;

Preso atto dell'esistenza su apposito Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 dello stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2022, così come previsto dalla legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15 ottobre 2021 avente come oggetto: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in Provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22 ottobre 2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;

Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22 novembre 2021 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18 dicembre 2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR;

Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'Influenza aviaria consultabile al link https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf

Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, che sono stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto;

Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.

2. Per l'intervento di cui al paragrafo 1 si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) di cui all'art. 1, comma 528 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 regolarmente appostati sul Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.

2. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) pollo;

b) faraona;

c) anatra;

d) oca;

e) gallina ovaiola;
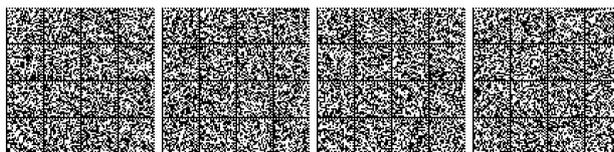
f) pollastra;

g) cappone;

h) pulcino delle specie elencate;

i) tacchino;

j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;

k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).

3. È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.

4. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:

a) incubatoi;

b) allevamenti riproduzione;

c) allevamenti da ingrasso;

d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;

e) svezzatori;

f) centri imballaggio uova;

g) mattatoi e trasformatori.

5. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Art. 3.

Interventi ammessi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);

b) distruzione di uova da cova;

c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;

d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;

e) soppressione dei pulcini;

f) soppressione pollastre;

g) macellazione anticipata riproduttori;

h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);

i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;

k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;

l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;

m) riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

2. Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25 per cento del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.

3. Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (*de minimis*).

4. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Art. 4.

Cumulo

1. I sostegni di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.

3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, può essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL terri-

torialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 7 della predetta tabella e sulla base degli accertamenti contabili svolti da AGEA, inerenti il mancato guadagno delle singole imprese, per le fattispecie elencate dal punto 8 al punto 12.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 2, comma 2 con riferimento:

a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;

b) al numero di pulcini soppressi;

c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;

f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;

g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;

h) alla riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;

i) Alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.

Art. 6.

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 31 dicembre 2022. L'attività di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'art. 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 2. In tali casi, AGEA Coordinamento fornirà istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.

Art. 7.

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sarà inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014;

2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea;

3. Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 fornendo le seguenti informazioni:

le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o un link a queste ultime;

il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;

le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 759
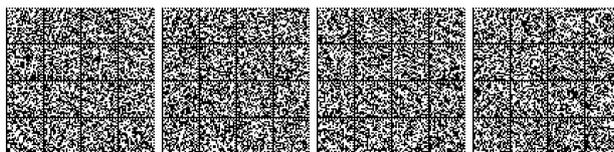
Tabella «A»

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021- 31/12/2021				
		TIPO DI IMPRESA			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	***DANNO UNITARIO***
1. Distruzione uova da cova						
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione			0,072	0,0720
	Tacchino	Incubatoio			0,263	1,0500
	Tacchino	Allevamento da riproduzione			0,263	1,0500
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione			0,066	0,2655
	Riproduttori pollo	Incubatoio			0,066	0,2655
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti						
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione			0,054	0,2150
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione			0,054	0,2150
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti						
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio			0,016	0,0640
	galline ovaiole	Allevamento a terra			0,015	0,0590
	galline ovaiole	allevamento all'aperto			0,019	0,0750
	galline ovaiole	allevamento in gabbia			0,011	0,0440
4. Soppressione dei pulcini						
	Tacchinotti maschi	Allevamento da Ingrasso/incubatoi			0,500	2,0000
	Tacchinotti femmina	Allevamento da Ingrasso/incubatoi			0,275	1,1000
	Pulcino da carne	Allevamento da Ingrasso			0,114	0,4550
	Pulcini di ovaiola	Allevamento Ovaiole			0,183	0,7330
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoio			0,172	0,6880
TIPO DI INTERVENTO	***SPECIE***	***TIPO DI IMPRESA***			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	***DANNO UNITARIO***
5. Macellazione anticipata riproduttori			**Valore uova cova prodotte a settimana**	**numero di settimane di allevamento perse**		
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione	0,095	X	**"=AxB"**	0,3800
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione	0,593	X	**"=AxB"**	2,3700
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione	0,318	X	**"=AxB"**	1,2710
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,228	X	**"=AxB"**	0,2280
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	**"=AxB"**	0,2280

6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			**A (*)**	**B**		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra	X	0,023	**"=AxB"**	**0,0900**
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra "a terra"	X	0,025	**"=AxB"**	**0,1000**
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,040	**"=AxB"**	**0,1600**
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,053	**"=AxB"**	**0,2100**
	Broiler	Ingrasso	X	0,030	**"=AxB"**	**0,1200**
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,090	**"=AxB"**	**0,3600**
	Faraone	Ingrasso	X	0,083	**"=AxB"**	**0,3300**
	Anatre	Ingrasso	X	0,121	**"=AxB"**	**0,4830**
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	**"=AxB"**	**0,2040**
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,072	**"=AxB"**	**0,2890**
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,118	**"=AxB"**	**0,4700**
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,095	**"=AxB"**	**0,3795**
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	**"=AxB"**	**0,3230**
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	**"=AxB"**	**0,7040**
	Piccioni	Ingrasso	X	0,122	**"=AxB"**	**0,1220**
	Quaglie	Ingrasso	X	0,073	**"=AxB"**	**0,0730**
TIPO DI INTERVENTO	***SPECIE***	***TIPO DI IMPRESA***			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	***DANNO UNITARIO***
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			**A (*)**	**B**		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
	Broilers	ingrasso	X	0,071	**"=AxB"**	**0,2850**
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	**"=AxB"**	**0,2850**
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	**"=AxB"**	**0,3560**
	faraone	ingrasso	X	0,052	**"=AxB"**	**0,2060**
mancata vendita x blocco trasferimento	capponi	ingrasso	X	0,051	**"=AxB"**	**0,2030**
mancata vendita x blocco trasferimento	pollastre	svezzamento	X	0,065	**"=AxB"**	**0,2600**
*	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	**"=AxB"**	**0,6360**
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	**"=AxB"**	**0,9930**
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	**"=AxB"**	**0,6620**
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	**"=AxB"**	**1,0550**
	Fagiani	da ripopolamento			**16,54**	
	Starne	da ripopolamento			**10,50**	
	Quaglie	da ripopolamento			**2,00**	
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	**"=AxB"**	**0,1220**
	Pernici	da ripopolamento			**2,00**	

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021 - 31/12/2021

		TIPO DI IMPRESA	COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
1. Distruzione uova da cova				
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,072	0,0720
	Tacchino	Incubatoio	0,263	1,0500
	Tacchino	Allevamento da riproduzione	0,263	1,0500
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione	0,066	0,2655
	Riproduttori pollo	Incubatoio	0,066	0,2655
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti				
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione	0,054	0,2150
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione	0,054	0,2150
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti				
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio	0,016	0,0640
	galline ovaiole	Allevamento a terra	0,015	0,0590
	galline ovaiole	allevamento all'aperto	0,019	0,0750
	galline ovaiole	allevamento in gabbia	0,011	0,0440
4. Soppressione dei pulcini				
	Tacchinotti maschi	Allevamento da Ingrasso/incubatoi	0,500	2,0000
	Tacchinotti femmina	Allevamento da Ingrasso/incubatoi	0,275	1,1000
	Pulcino da carne	Allevamento da Ingrasso	0,114	0,4550
	Pulcini di ovaiola	Allevamento Ovaiole	0,183	0,7330
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoio	0,172	0,6880

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore uova cova prodotte a settimana	numero di settimane di allevamento perse	COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
5. Macellazione anticipata riproduttori						
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione	0,095	X	"=AxB"	0,3800
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione	0,593	X	"=AxB"	2,3700
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione	0,318	X	"=AxB"	1,2710
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra "a terra"	X	0,025	"=AxB"	0,1000
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,040	"=AxB"	0,1600
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,053	"=AxB"	0,2100
	Broiler	Ingrasso	X	0,030	"=AxB"	0,1200
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,090	"=AxB"	0,3600
	Faraone	Ingrasso	X	0,083	"=AxB"	0,3300
	Anatre	Ingrasso	X	0,121	"=AxB"	0,4830
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,072	"=AxB"	0,2890
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,118	"=AxB"	0,4700
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3795
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Quaglie	Ingrasso	X	0,073	"=AxB"	0,0730
TIPO DI INTERVENTO	***SPECIE***	***TIPO DI IMPRESA***			***COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €***	***DANNO UNITARIO***
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	faraone	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
mancata vendita x blocco trasferimento	capponi	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
mancata vendita x blocco trasferimento	pollastre	svezzamento	X	0,065	"=AxB"	0,2600
*	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento			16,54	
	Starne	da ripopolamento			10,50	
	Quaglie	da ripopolamento			2,00	
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Pernici	da ripopolamento			2,00	

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard						
	Tacchini-Polli-Polli bio-Pulcini-Capponi-Pollastre-Faraone-Polli rurali-	Tutte le imprese avicole			Secondo accertamenti AGEA	
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.						
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola			Secondo accertamenti AGEA	
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova			Secondo accertamenti AGEA	
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole			Secondo accertamenti AGEA	
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola			Secondo accertamenti AGEA	
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard					
	Tacchini-Polli-Polli bio-Pulcini-Capponi-Pollastre-Faraone-Polli rurali-	Tutte le imprese avicole		Secondo accertamenti AGEA	
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.					
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola		Secondo accertamenti AGEA	
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova		Secondo accertamenti AGEA	
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.					

22A05005

DECRETO 8 agosto 2022.

Riconoscimento del Consorzio Vino Pomino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Pomino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Pomino, con sede legale in Pontassieve, località Sieci (FI), via Areatina n. 120, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Pomino»;

Considerato che la denominazione «Pomino» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vino Pomino, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;
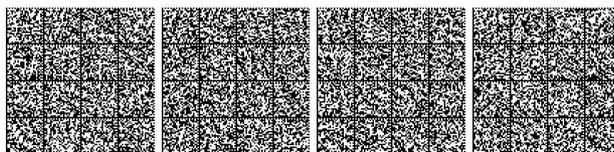
Considerato che il Consorzio Vino Pomino, ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Pomino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, TCA Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con la nota n. 4050/2022 del 2 agosto 2022 (prot. Mipaaf n. 342031 del 2 agosto 2022), autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Pomino»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Vino Pomino, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4 per la DOC «Pomino»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Vino Pomino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4 per la DOC «Pomino». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Vino Pomino, con sede legale in Pontassieve, località Sieci (FI), via Areatina n. 120, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Pomino».

Art. 3.

1. Il Consorzio Vino Pomino, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Pomino», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A05046

PROVVEDIMENTO 30 agosto 2022.

Iscrizione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazione geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022 il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» riferito alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione è stato registrato quale indicazione geografica protetta (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP) nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 218 del 23 agosto 2022.
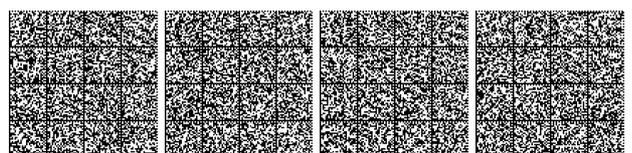
I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP), sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 agosto 2022

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Finocchio Di Isola Capo Rizzuto», è riservata al finocchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *Foeniculum vulgare Mill*, sottospecie *capillaceum*, var. *dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

1. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologia precoce:

a) varietà: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo» e «Tiepolo»;

b) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà febbraio;

c) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

d) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

2. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologia tardiva:

a) varietà: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto» e «Riace»;

b) epoca di raccolta: da fine marzo a metà giugno;

c) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

d) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche emerse dagli esiti dei Panel test effettuati:

Caratteristiche chimico-fisiche:

Ceneri (sostanza secca): ≤ 1,2%

Grado rifrattometrico: ≥ 6,0° Brix

Zuccheri totali ≥ 3%

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi ottenuti e ceduti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui al successivo art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato:

A - Impianto della coltura.

La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo:

a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a metà settembre, anche con seme autoriprodotto, per non più di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice;

b) con trapianto di piantine da vivaio, eventualmente anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima metà di agosto e la prima metà di gennaio con una densità di piante per ettaro che varia tra 65.000 - 90.000 unità;

B - L'Irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette).

C - Raccolta

L'epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a metà febbraio per la tipologia «precoce» e da fine marzo sino alla metà di giugno per quella «tardiva», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 T per ettaro.

D - Operazioni post-raccolta.

Il prodotto raccolto deve essere sottoposto alle seguenti fasi:

1) refrigerazione a 5°C ± 1; 2) capitozzamento della parte verde aerea; 3) mondatura ed eliminazione scarti; 4) lavaggio con acqua potabile refrigerata a 5°C ± 1; 5) calibratura.
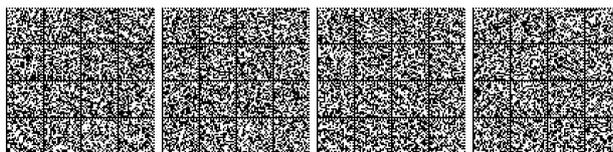
Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 5 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» può essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» si basa sul legame esistente tra la qualità del prodotto dovuta alla zona geografica e sulla sua reputazione.

La reputazione di cui gode oggi il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è il risultato di una dalla sinergia tra un insieme di fattori agronomici e climatici che si riscontrano nella zona di produzione che la rendono particolarmente vocata alla produzione di quest'ortaggio.

Nello specifico si segnalano le condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale-primaverile; il terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza.

Inoltre, il terreno, essendo sciolto, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma.

Le caratteristiche del terreno permettono la produzione di finocchi con una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto. Caratteristica, quest'ultima, favorita anche dalla leggerezza del terreno.

A supporto dello stretto legame tra la vocazione del territorio e la denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è interessante citare un'usanza abbastanza diffusa nella zona, per la quale si era soliti denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca. Sulla base di tale usanza i terreni litoranei della fascia jonica a sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a nord, venivano individuati proprio come «terreni per finocchi di Isola».

Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio.

Quanto testé affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, eno-gastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale Piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto.

Si segnalano, oltre alle manifestazioni agricole «Ortomercato» del 1° maggio del 1991 e del 1° maggio 1992 di promozione di prodotti locali e quindi del Finocchio di Isola Capo Rizzuto svolte nel Comune, anche le Sagre del 27 marzo 1983 e del 1° aprile 1984 esclusivamente sul prodotto principe «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto, già fin dal 1990 si svolge la Festa degli Agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei mass media nazionali, come l'edizione del 28 aprile 2018 (evidenziata nella trasmissione televisiva «Ricette all'italiana» di Rete 4), e quella dell'11 maggio 2019 nella quale si è volutamente usato il termine «Finocchio d'ORO» inteso come «il tesoro di Isola di Capo Rizzuto» (11 maggio 2019, Palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto)».

Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di Legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto; Manifestazione organizzata dalla Associazione Libera Terra di Don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti.

Un ulteriore segnale indicativo della reputazione di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico.

La reputazione del Finocchio di Isola Capo Rizzuto viene anche confermata dalle caratteristiche di tipo gustativo ed organolettico; a tale riguardo sono state svolte analisi sensoriali eseguite in data 8 maggio 2017 e 11 giugno 2020 dal laboratorio «pH S.r.l.» di Tavernelle (FI), finalizzate a individuare le componenti organolettico-sensoriali del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», da cui è scaturito, secondo il giudizio di un gruppo di esperti panel come un finocchio dallo «spiccato aroma primario caratteristico senza note estranee... sapore tipico molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato, croccante alla masticazione dolce».

Tali caratteristiche organolettiche sono citate anche nella rivista bisettimanale «Il Crotonese» del 6 marzo 2020, dove viene riportato un intervento di Franco Laratta nel quale si legge che i Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l'aroma persistente e per quel sapore indimenticabile e che il profumo dei campi di Finocchio di Isola di Capo Rizzuto caratterizza il paesaggio rendendolo unico e suggestivo.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli *chef* e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.).

Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui *blog* di cucina più frequentati del *web*, *blog* di ricette culinarie dove vengono illustrati i procedimenti di preparazione delle pietanze e, nello specifico, quella definita «Vellutata finocchio di Isola Capo Rizzuto» ; nella trasmissione di «A casa tua in tour» del 2017 di Anna Aloi (oggi Canale YouTube IGB A CASA *TUA)* relativa alla «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto»; ed ancora troviamo evidenziate nei propri canali *social* ricette di *chef* stellati (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Abbruzzino Antonio) che hanno scelto il Finocchio di Isola Capo Rizzuto tra le materie prime per alcune loro preparazioni, tra cui spiccano, rispettivamente, ad esempio, le ricette «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato», »Animella, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Attenzione anche evidenziata da svariati riferimenti reperiti in alcune riviste e/o pubblicazioni (Stralcio Guide enogastronomiche della Rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, del Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra Storia e Leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7 del 19 gennaio 2020 .

La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata sul *web* da oltre 2000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul *web*.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Regolamento UE n. 1151/2012.

L'organismo di controllo individuato è: 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l., con sede in Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG), telefono: 075/8957201, fax: 075/8957257 e-mail: certificazione@parco3a.org *web* www.parco3a.org
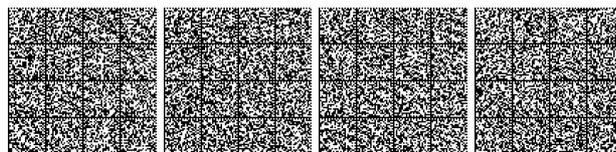
Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del Finocchio di Isola Capo Rizzuto deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «*flow-pack*» o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare.

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (*bins*); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso.

Per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in Figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.

Figura 1

Versione a colori — Versione in bianco e nero positivo — Versione in bianco e nero negativo

Il segno distintivo della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto, versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo(C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K40). Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il Finocchio di Isola Capo Rizzuto attraverso la Storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio.

Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

É consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

22A04990

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2022.

Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di sostegno al *venture capital*.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), come sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *venture capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
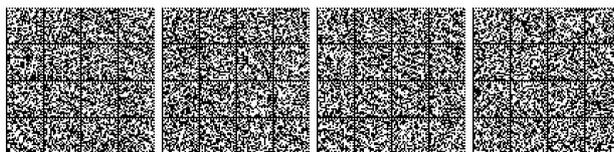
Considerato che l'art. 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le finalità di cui al comma 7-*quinquies* del medesimo art. 10, nonché al fine di favorire il settore del *venture capital*, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04;

Considerato altresì che il richiamato art. 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital* disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione;

Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalità ivi previste, stabilire le modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo di sostegno al *venture capital* ai sensi della medesima disposizione;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime finalità di efficiente gestione, che le risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse siano *prima facie* investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) capitale impegnato: indica:

(i) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi *target* diretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo *target* diretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo *target* diretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo *target* diretto per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora interamente eseguite ma già deliberate e/o impegni di spesa già assunti dai competenti organi del fondo *target* diretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo *target* diretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo *target* diretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o

(ii) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi *target* indiretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo *target* indiretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo *target* indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo *target* indiretto per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo target indiretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo *target* indiretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo *target* indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o

(iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo nei fondi di terzi, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o

(iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal fondo (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in PMI a valere sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi costi e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in PMI a valere su tale linea di co-investimento;

e, in ogni caso

(v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o all'impegno effettuati o assunti dal fondo
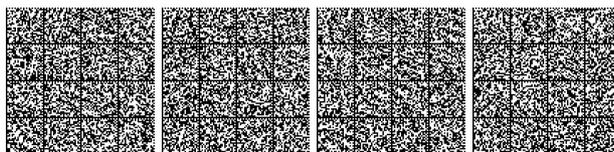
nei rilevanti attivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto;

b) capitale stimato: indica la migliore stima, calcolata dalla SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi:

(i) con riferimento a ciascun investimento del fondo in un fondo *target*, al fondo *target* interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo e del regolamento del fondo *target* interessato; o

(ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di sottoscrizione o di acquisto di quote o azioni di fondi di terzi, già in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o

(iii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento del fondo in PMI, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di investimento, sottoscrizione o acquisto di strumenti di PMI, già in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento;

e, in ogni caso

(iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del fondo, diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e ammessi ai sensi del regolamento del fondo fino allo scadere del termine di durata dello stesso;

c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi *target* esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di co-investimento o della delibera procedurale della SGR che definisce il rapporto di co-investimento tra il fondo e il fondo *target* interessato da tale linea di co-investimento; ovvero (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi *target* istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al fondo *target* interessato da tale linea di co-investimento intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente decreto;

d) «data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a ciascun singolo investimento diretto del fondo in un fondo *target*, dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del fondo, delle quote o azioni di tale fondo *target*; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, dalla data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di co-investimento;

e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera m-*bis*, del decreto 27 giugno 2019;

f) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*» e successive modifiche e integrazioni;

g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni;

h) «decreto-legge n. 121/2021»: il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

i) «fondi per il *venture capital*»: i fondi per il *venture capital* come definiti dall'art. 1, lettera *c)* del decreto 27 giugno 2019;

j) «fondi per il *venture debt*»: i fondi per il *venture debt* come definiti dall'art. 1, lettera m-*ter* del decreto 27 giugno 2019;

k) «fondi *target* diretti»: i fondi per il *venture capital* e/o i fondi per il *venture debt* gestiti dalla SGR che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto;

l) «fondi *target* indiretti»: gli OICR gestiti dalla SGR che investono in fondi di terzi, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto; in caso fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto, anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo;

m) «fondi *target*»: i fondi *target* diretti e/o i fondi *target* indiretti;

n) «Fondo di sostegno al *venture capital*»: il fondo di sostegno al *venture capital* istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;

o) «fondo di terzi»: il fondo per il *venture capital* o il fondo per il *venture debt* gestito da un gestore autorizzato che siano oggetto di investimento da parte di un fondo *target* indiretto ovvero oggetto di co-investimento del fondo con un fondo *target*;

p) «fondo»: il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalità di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;
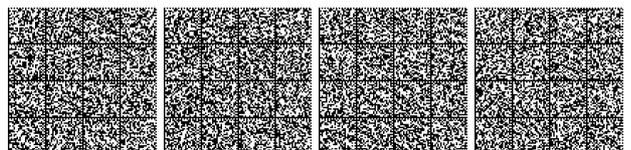
q) «gestori autorizzati»: i soggetti, diversi dalla SGR, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;

r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e successive modificazioni e integrazioni;

t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a ciascun fondo *target* con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella *Side Letter*, l'insieme delle operazioni di co-investimento in fondi di terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo *target*;

u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi *target*) istituiti o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente, investimenti nei settori del *venture capital* e/o del *venture debt*, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto;

w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019;

y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.;

z) «*Side Letter*»: la «*side letter*» al regolamento del fondo che verrà sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto i criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, definisce:

a) le modalità di impiego delle risorse di cui dall'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021;

b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e le società dalla stessa interamente partecipate direttamente o indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero;

c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 3.

Istituzione di un fondo di investimento

1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel fondo.

2. Il fondo è istituito dalla SGR in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e *standard* di elevata professionalità. La SGR è dotata di presidi organizzativi e di *governance* adeguati e le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Il fondo è regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari.

3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo è assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento del fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art. 6, in conformità con la migliore prassi di mercato.

5. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero.

6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o più soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai fabbisogni del fondo e, in particolare:

a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi di cui al successivo art. 4, comma 1;

b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR, ai sensi dell'art. 8;

c) per il pagamento degli altri oneri a carico del fondo individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del fondo negli attivi cui al successivo art. 4, comma 1;

d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6 preveda la possibilità per la SGR di effettuare richiami degli impegni.

7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento emesse dalla SGR secondo le modalità disciplinate nel regolamento del fondo.

Art. 4.

Modalità di investimento del fondo

1. Il fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta adottate dalla SGR:

a) effettuando investimenti in fondi *target* diretti o in fondi *target* indiretti secondo le modalità previste dal decreto 27 giugno 2019 e dal relativo regolamento di gestione; e/o

b) effettuando co-investimenti con uno o più fondi *target* (x) in fondi di terzi, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di PMI, in entrambi i casi secondo le modalità e alle condizioni di cui al decreto 27 giugno 2019 e al relativo regolamento di gestione;

c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto.

2. Nelle decisioni di investimento, la SGR destina, con modalità e criteri definiti nella *Side Letter*, una quota delle risorse disponibili non inferiore a euro trecento milioni agli investimenti volti al supporto della riconversione e della transizione, in chiave ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte del Ministero mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021 è condizionata alla sottoscrizione da parte di altri investitori professionali, ivi inclusa Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento della sottoscrizione del Ministero nel fondo. La verifica del rispetto del vincolo in oggetto è effettuata su base aggregata ai sensi delle seguenti previsioni:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR presenta al Ministero un piano previsionale (come tempo per tempo aggiornato dalla *SGR)*, che terrà conto sia delle sottoscrizioni già raccolte e non ancora richiamate, sia di quelle che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno raccolte negli OICR rilevanti (anche attraverso i veicolo di scopo costituiti o gestiti dalla SGR), ivi inclusi gli accordi di co-investimento con investitori professionali (o gli OICR paralleli di questi stessi OICR rilevanti);

b) la SGR verifica il rispetto del vincolo di cui al presente comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote del fondo e a consuntivo, allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, che in ogni caso, per le finalità del presente decreto, non potrà essere istituito oltre la data del 31 dicembre 2025.

4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3, la SGR tiene in considerazione il totale delle sottoscrizioni e degli impegni indicati dalla lettera *a)* del detto comma 3.

5. Il regolamento del fondo e/o la documentazione di investimento o co-investimento di volta in volta applicabili dovranno disciplinare le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad esempio clausole di rivendita della porzione di quote di pertinenza sul mercato secondario, di *freezing* o di conversione degli importi rilevanti in crediti con diverso fattore di priorità rispetto alle quote ordinarie (che prevedano quantomeno il rimborso del nominale sottoscritto e versato dal fondo) o la possibilità di determinare la liquidazione anticipata o il rimborso anticipato della porzione di quote rilevanti - anche quali limiti e caratteristiche dell'investimento nei fondi *target* o nei fondi di terzi, ove allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, risulti non soddisfatta la condizione di cui al comma 3, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del fondo e dei fondi *target* e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nelle decisioni di investimento, la SGR riconosce preferenza alle operazioni che prevedono, a livello di impresa *target*, un co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo pari ad almeno il 30 per cento dell'investimento nella medesima impresa *target*.

Art. 5.

*Mancato rispetto della soglia di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021*

1. Con riferimento ai diversi impieghi del fondo, alla data di riferimento applicabile, la SGR verifica che siano state investite o deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli importi allocati dal fondo ovvero della quota parte rilevante delle risorse investite dal Ministero nel fondo. La SGR effettua tale verifica, a seconda del caso, come segue:

a) con riferimento a ciascun singolo investimento del fondo in un fondo *target* diretto o in un fondo *target* indiretto, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento al fondo *target* interessato; e (ii) al denominatore, il totale degli impegni sottoscritti dal fondo in tale fondo *target*;

b) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento alla singola linea di co-investimento interessata; e (ii) al denominatore, la quota parte del controvalore di sottoscrizione del fondo che, sulla base dei criteri definiti dalla *Side Letter*, è allocabile su tale linea di co-investimento.

2. Nel caso in cui, alla data di riferimento applicabile, uno o più dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, la SGR, entro sessanta giorni dalla data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del capitale stimato.
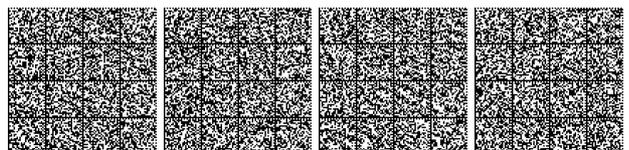
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR:

a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo *target* interessato e subordinatamente al venir meno dell'impegno in questo, libera il Ministero dalla (o si impegna a non richiamarlo per la) quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati nel fondo inerenti il fondo *target* pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti dal fondo nel fondo *target* interessato e (y) la somma tra il capitale impegnato e il capitale stimato calcolata con riferimento al fondo *target* interessato;

b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, libera il Ministero, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo, per la quota parte residua degli impegni sottoscritti nel fondo e non richiamati pari alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del capitale del fondo che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla *Side Letter* è allocabile sulla linea di co-investimento interessata e (y) la rilevante somma fra capitale impegnato e capitale stimato calcolata con riferimento alla linea di co-investimento interessata.

Art. 6.

Regolamento del fondo

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del fondo.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini dell'istituzione dello stesso da parte della SGR e della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del fondo, secondo le modalità previste dal presente decreto.

3. La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni.

Art. 7.

Side Letter

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di *Side Letter* che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, degli obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa, l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche mediante interventi di *venture debt*, il coinvolgimento da parte del fondo di soggetti esteri che investono in Italia.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di *Side Letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima *Side Letter* e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo.

Art. 8.

Commissioni

1. Per la gestione del fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua di gestione e una commissione di *performance*, entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'art. 6 del presente decreto sulla base degli *standard* di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei fondi *target* in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia co-investito.

2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, il regolamento del fondo prevede che da ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del fondo, dei compensi eventualmente percepiti dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di *performance* o di incentivo ai sensi dei regolamenti dei fondi *target* in cui il fondo abbia investito.

3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime risorse assegnate al Fondo di sostegno al *venture capital* ai sensi dell'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 9.

Modalità e termini di restituzione o reimpiego delle risorse

1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini del riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità definite con successiva comunicazione del Ministero.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno 2019.

2. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto.
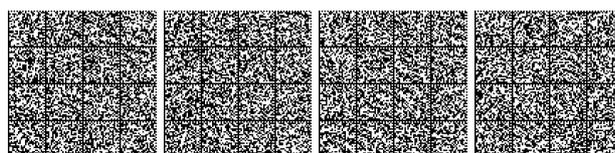
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 971

22A05012

DECRETO 5 agosto 2022.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Cavarzere Produzioni Industriali S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista la legge n. 273/2002;

Vista la legge n. 296/2006 ed in particolare l'art. 1, commi 498 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1983, con il quale la S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali - C.F. 00339760274 - P.I. 01442070288 - C.C.I.A.A. PA 8700, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Luigi Marangoni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 aprile 1989, con il quale sono stati nominati commissari straordinari l'avv. Luigi Marangoni, l'avv. Paolo Trentinaglia ed il dott. Fernando Bisaglia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 gennaio 1996, con il quale nella amministrazione straordinaria sopra citata è stato nominato commissario straordinario il dott. Fernando Bisaglia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Mario Melandri, avv. Sergio Mancini;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a norma della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Carlo Ferrari, prof. avv. Pierluigi Ronzani;

Visto il proprio provvedimento con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Padova, ai sensi degli articoli 1, ultimo comma, legge n. 95/1979, 152 e 214, della legge fallimentare, della domanda di concordato formulata per la S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2021 del Tribunale di Padova, che ha omologato il concordato della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, non opposto ed eseguito anche in relazione agli accantonamenti su un conto vincolato disposti per i creditori irreperibili dallo stesso Tribunale in data 10 febbraio 2022;

Vista l'istanza dei commissari liquidatori in data 1° giugno 2022, contenente la richiesta di chiusura della amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, alla luce dell'avvenuta esecuzione del concordato omologato e conseguente ritorno *in bonis*;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali - C.F. 00339760274 - P.I. 01442070288 - C.C.I.A.A. PA 8700.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, la quale ritorna *in bonis*, essendo stato soddisfatto l'intero stato passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
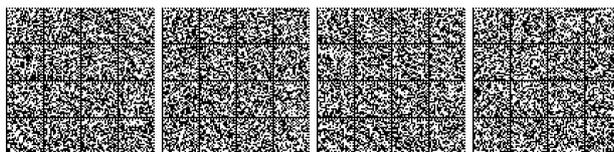
Il presente decreto sarà comunicato altresì alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive
BARTOLONI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

22A05010

DECRETO 5 agosto 2022.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «SO.CI.MI. S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 273/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 296/2006 ed in particolare l'art. 1, commi 498 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 giugno 1992, con il quale la S.p.a. SO.CI.MI. società Costruzioni Industriali Milano - C.F. e P.I. 00889960159 - CCIAA Milano 790456 - è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari i signori ing. Antonio Bugini, dott. Guido Carlo Montanari e avv. Paolo Casella;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, in data 28 aprile e 14 luglio 1993, con i quali sono stati nominati, in sostituzione dell'avv. Paolo Casella e del dott. Guido Carlo Montanari dimissionari, la prof.ssa Maria Martellini e l'ing. Andrea Carli;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori della amministrazione straordinaria della S.p.a. SO.CI.MI. i sig.ri, dott. Carlo Bucolo, dott. Marco Lacchini e dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della S.p.a. SO.CI.MI. in amministrazione straordinaria i signori prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato nominato commissario liquidatore unico il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022, con il quale nella procedura *de qua* è stato nominato commissario liquidatore il dott. Luca Gasperini, a seguito del decesso del prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il provvedimento ministeriale del 12 dicembre 2016, con il quale è stato autorizzato ai sensi dell'art. 213, legge fallimentare il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano del bilancio finale, rendiconto della gestione e piano di riparto finale della S.p.a. SO.CI.MI., corredati della relazione del comitato di sorveglianza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 25 marzo 2019, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, il deposito di una integrazione del piano di riparto finale presso la cancelleria del Tribunale di Milano, corredato di aggiornati documenti di bilancio finale rendiconto di gestione della S.p.a. SO.CI.MI.;

Vista l'istanza del commissario liquidatore acquisita in data 26 maggio 2022 di autorizzazione alla chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. SO.CI.MI., con la quale il commissario ha comunicato, tra l'altro, che:

i documenti finali, anche integrativi, non sono stati oggetto di contestazioni;

sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale e nel piano integrativo e per i creditori risultati irreperibili sono stati depositati i libretti nominativi in data 16 maggio 2022 a mezzo piattaforma telematica Fallco e in data 25 maggio 2022 presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano;

Ritenuto che pertanto, concluse le attività, sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SO.CI.MI.;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SO.CI.MI., avente sede legale in Milano C.F. e P.I. 00889960159 - CCIAA Milano 790456.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SO.CI.MI. (C.F. e P.I. 00889960159 - CCIAA Milano 790456), compresi quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.
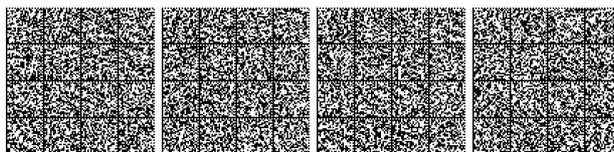
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive
BARTOLONI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

22A05011

DECRETO 1° settembre 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 per cento dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° settembre 2022, nella misura pari allo 0,71 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,71 per cento.

Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05053

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0195
Yen	135,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,46
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,84375
Fiorino ungherese	398,6
Zloty polacco	4,6858
Nuovo leu romeno	4,8849
Corona svedese	10,498
Franco svizzero	0,9631
Corona islandese	140,3
Corona norvegese	9,871
Kuna croata	7,5028
Rublo russo	-
Lira turca	18,3146
Dollaro australiano	1,4508
Real brasiliano	5,2268
Dollaro canadese	1,3167
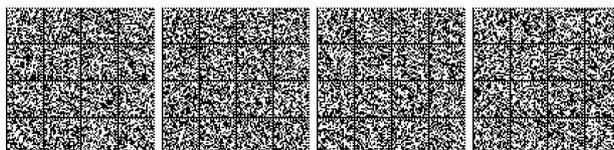
Yuan cinese	6,905
Dollaro di Hong Kong	7,9899
Rupia indonesiana	15042,36
Shekel israeliano	3,3294
Rupia indiana	81,061
Won sudcoreano	1336,35
Peso messicano	20,3914
Ringgit malese	4,5465
Dollaro neozelandese	1,6002
Peso filippino	57,122
Dollaro di Singapore	1,4036
Baht tailandese	36,218
Rand sudafricano	16,7375

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04985

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0131
Yen	136,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,54
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,84218
Fiorino ungherese	406,2
Zloty polacco	4,7043
Nuovo leu romeno	4,882
Corona svedese	10,5365
Franco svizzero	0,9625
Corona islandese	140,3
Corona norvegese	9,8428
Kuna croata	7,51
Rublo russo	-
Lira turca	18,1994
Dollaro australiano	1,4463
Real brasiliano	5,1835
Dollaro canadese	1,3076
Yuan cinese	6,8767
Dollaro di Hong Kong	7,9449
Rupia indonesiana	14968,68
Shekel israeliano	3,3087
Rupia indiana	80,3745
Won sudcoreano	1329,66
Peso messicano	20,1595
Ringgit malese	4,5245
Dollaro neozelandese	1,6012
Peso filippino	56,602
Dollaro di Singapore	1,398
Baht tailandese	35,93
Rand sudafricano	16,6556

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04986

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0164
Yen	137,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,566
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,84208
Fiorino ungherese	404,28
Zloty polacco	4,7078
Nuovo leu romeno	4,8825
Corona svedese	10,5617
Franco svizzero	0,9686
Corona islandese	140,3
Corona norvegese	9,8428
Kuna croata	7,5071
Rublo russo	-
Lira turca	18,2568
Dollaro australiano	1,4655
Real brasiliano	5,2838
Dollaro canadese	1,3117
Yuan cinese	6,8917
Dollaro di Hong Kong	7,9705
Rupia indonesiana	15015,81
Shekel israeliano	3,311
Rupia indiana	80,7555
Won sudcoreano	1337,02
Peso messicano	20,3825
Ringgit malese	4,5413
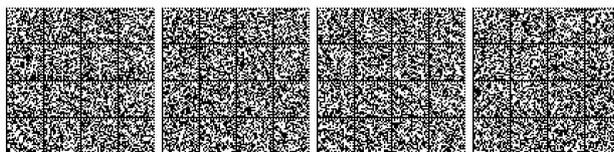
Dollaro neozelandese	1,6165
Peso filippino	56,772
Dollaro di Singapore	1,4051
Baht tailandese	36,052
Rand sudafricano	16,9125

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04987

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0178
Yen	137,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,611
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,84391
Fiorino ungherese	405,13
Zloty polacco	4,724
Nuovo leu romeno	4,8808
Corona svedese	10,5903
Franco svizzero	0,9683
Corona islandese	140,5
Corona norvegese	9,8283
Kuna croata	7,5215
Rublo russo	-
Lira turca	18,4095
Dollaro australiano	1,4617
Real brasiliano	5,2326
Dollaro canadese	1,3118
Yuan cinese	6,906
Dollaro di Hong Kong	7,9844
Rupia indonesiana	15092,62
Shekel israeliano	3,2993
Rupia indiana	81,042
Won sudcoreano	1344,81
Peso messicano	20,313
Ringgit malese	4,5536
Dollaro neozelandese	1,6145
Peso filippino	56,776
Dollaro di Singapore	1,4053
Baht tailandese	36,254
Rand sudafricano	17,0004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04988

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0054
Yen	137,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,625
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,84938
Fiorino ungherese	407,35
Zloty polacco	4,751
Nuovo leu romeno	4,8811
Corona svedese	10,6095
Franco svizzero	0,9616
Corona islandese	140,5
Corona norvegese	9,8418
Kuna croata	7,5155
Rublo russo	-
Lira turca	18,2028
Dollaro australiano	1,4584
Real brasiliano	5,2334
Dollaro canadese	1,3062
Yuan cinese	6,8531
Dollaro di Hong Kong	7,8877
Rupia indonesiana	14951,91
Shekel israeliano	3,2879
Rupia indiana	80,2988
Won sudcoreano	1343,39
Peso messicano	20,3273
Ringgit malese	4,5007
Dollaro neozelandese	1,6203
Peso filippino	56,325
Dollaro di Singapore	1,3979
Baht tailandese	35,988
Rand sudafricano	17,1007

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04989
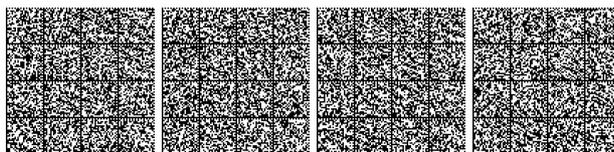
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 157 del 7 luglio 2022, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 108, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 108, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022.».

22A04995

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-208) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.